

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

CIRCOLARE N. 64/99
5 agosto 1999

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI
LAVORATORI IMMIGRATI
EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO
FAMIGLIE**

**OGGETTO : Decreto Legislativo 13/4/1999, N.
133 concernente le disposizioni correttive
sull'immigrazione. Regolarizzazione ex D.P.C.M.
16.10.1998.**

Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Politiche
del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio
Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.
Rip.ne 19 Lav. – Uff. Lav. – Ispett. Lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato al lavoro
TRENTO
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale del Lavoro
TRIESTE
Alla Direzione Regionale del Lavoro
del Friuli V.G.
TRIESTE
Alla Regione Siciliana – Ass.to al lavoro
Uff. Reg. Lav. – Ispett. Reg. Lav. – U.S.C.L.S.
PALERMO
All’Ufficio Speciale Collocamento
Lavoratori dello Spettacolo
e,p.c. **R O M A**

Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro
R O M A
All’INPS - Direzione Generale
Via Ciro il Grande 21
R O M A
All’INAIL
Via IV Novembre 144
R O M A

Com’è noto sulla G.U. n. 97 del 27.4.99 è stato pubblicato il D. L.vo 13 aprile 1999, n. 113, recante disposizioni correttive al “ Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” a norma dell’ art. 47 comma 2 della Legge 6 marzo 1998 n. 40.

In particolare, l’ art. 8, comma 2, del predetto decreto, nel modificare l’ art. 49 del T.U. n. 286/98 con l’introduzione del comma 1 bis, prevede la possibilità di rilasciare i permessi di soggiorno per motivi di lavoro a tutti gli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 40/98, in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 16.10.98, che abbiano presentato domanda di regolarizzazione con le modalità e nei termini previsti dal decreto stesso.

Nel trasmettere copia della circolare n. 300 del 10 maggio 1999 con la quale il Ministero dell’Interno ha impartito alcune direttive in merito alle procedure di regolarizzazione ad integrazione e parziale modifica di quelle precedentemente emanate, si forniscono a codesti Uffici d’intesa con il Servizio Centrale Coordinamento degli Ispettorati del Lavoro di questo Ministero, alcuni criteri di applicazione per la parte di propria competenza.

A seguito del rilascio del permesso di soggiorno, potrà avere inizio l’attività lavorativa oggetto del contratto verificato ai sensi del predetto DPCM e, conseguentemente, dovranno essere adempiuti gli obblighi assicurativi e previdenziali con riferimento alle comunicazioni da effettuare all’INPS.

Ai sensi della legge 28.11.1996, n. 608, i datori di lavoro comunicheranno alle competenti SCICA, nei termini previsti, la data dell’avvenuto inizio del rapporto di lavoro.

Questi ultimi Uffici daranno notizia dell'inizio di tale rapporto alle corrispondenti Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro. Per i lavoratori domestici tale adempimento, come è noto, viene assolto con la denuncia all'INPS.

Nel caso in cui sia venuto meno il contratto di lavoro già stipulato ma non ancora efficace, si ritiene che la Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Politiche del Lavoro, dopo aver acquisito la documentazione relativa ai motivi dello scioglimento di detto contratto, debba verificare il nuovo contratto di lavoro, che dovrà prevedere condizioni economiche e normative non inferiori a quelle stabilite dall'art. 3, lett. b) del DPCM 16.10.98.

Qualora, invece, in mancanza di un nuovo contratto di lavoro, sia stato concesso, come stabilito dalla surrichiamata circolare del Ministero dell'Interno, un permesso di soggiorno per "lavoro - attesa occupazione", codesti Uffici consentiranno l'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste ordinarie di collocamento per il periodo di un anno, pari alla validità del permesso stesso.

Peraltro, atteso che l'iscrizione nelle liste di collocamento, a differenza di quanto previsto dalle previgenti disposizioni (art. 9 della L. 264/49), non è più finalizzata al solo avviamento al lavoro, ma anche all'iscrizione nel Servizio Sanitario Nazionale (art. 34, comma 1 lettera a) – T.U. n. 286/98), si ritiene, anche come più volte ribadito con precedenti circolari, che per l'iscrizione dei lavoratori extracomunitari in dette liste, sia sufficiente il possesso dell'apposito permesso di soggiorno.

Pertanto, in caso di accertare violazioni consistenti nell'assunzione di lavoratori extracomunitari, che abbiano presentato nei termini di legge l'istanza di regolarizzazione ed i cui datori di lavoro abbiano – seppure illegittimamente – costituito il rapporto di lavoro mediante le registrazioni obbligatorie ed il versamento dei relativi contributi, gli Uffici in indirizzo, nell'inoltrare l'informativa all'A.G., vorranno bene evidenziare la circostanza al fine di evitare che il fatto denunciato sia parificato a quello in cui il lavoratore stesso, sin dall'origine, sia privo del permesso stesso e che non possieda i requisiti formali per ottenerlo. Né è da trascurare l'opportunità di rendere partecipe la stessa Autorità dei tempi tecnici necessari per il rilascio del documento in questione e dell'iniziativa collaborativa del datore di lavoro per far fronte al disagio economico del lavoratore altrimenti privo di legale fonte di reddito.

Si precisa, inoltre, che il libretto di lavoro deve essere rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, al datore di lavoro solo a seguito del rilascio del permesso di soggiorno.

Qualora lo straniero abbia già acquisito il permesso di soggiorno per lavoro autonomo a seguito della regolarizzazione, ma non abbia ancora intrapreso l'attività autonoma e chieda l'iscrizione nelle liste di collocamento, il caso deve essere sottoposto alla competente Questura, per le opportune valutazioni, ai fini della modifica del permesso di soggiorno.

Si resta in attesa di un cenno di ricezione e di adempimento.

Firmato

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Claudio CARON